



Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

IL RETTORE

Pos. Rip. Risorse Umane

Decreto n. 349

- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 concernente «Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica» come modificata dal D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in Legge 28 maggio 1997 n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della Finanza Pubblica»;
- VISTO** in particolare; l'art. 1, comma 62, della citata Legge 23 dicembre 1996 n. 662, laddove stabilisce che le Amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 della medesima legge;
- VISTO** l'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
- VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 «Il Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» ed in particolare gli artt. 11 e 34;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 1 «Incompatibilità e regime di impegno»;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 6 «Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo»;
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 53 «Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi»;
- VISTO** il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, ed in particolare l'art. 71 «Ampliamento dei poteri ispettivi»;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
- VISTO** il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
- VISTO** il «Regolamento per il conferimento a professori e ricercatori universitari dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 240/2010», emanato con D.R. n. 506 del 31 maggio 2013;
- VISTO** il «Regolamento disciplinante la possibilità di svolgere attività retribuite non comprese nei compiti e doveri di ufficio per il personale tecnico-amministrativo», emanato con D.R. n. 12 del 14 gennaio 2009;
- VISTO** il Codice Etico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" emanato con D.R. n. 387 del 30 giugno 2011 e ss.mm.ii. emanate con D.R. n. 4 del 4 gennaio 2017;
- VISTO** il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope emanato con D.R. n. 53 del 29 gennaio 2014;

- VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione: approvato con delibera CIVIT n. 72 del 11 settembre 2013 ed, in particolare, il punto 3.1 rubricato «Azioni e misure per la prevenzione»;
- VISTO il Piano Integrato Performance, Trasparenza e Anticorruzione 2017 – 2019 di questa Università, emanato con D.R. 84 del 31/01/2017;
- VISTA la circolare del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prot. n. 7976 del 3 febbraio 2017 avente ad oggetto «Piano Integrato Performance, Trasparenza e Anticorruzione 2017 – 2019 dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" - Repressione della Corruzione e attuazione misure di prevenzione»;
- VISTA la delibera n. 2 del 12 aprile 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al «Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope»;
- VISTA la delibera n. 1 del 12 aprile 2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento di cui sopra;

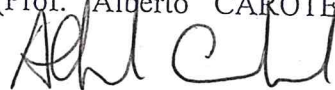
DECRETA

È emanato il Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope nel testo allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante.

Napoli,

08 MAG 2017

IL RETTORE
(Prof. Alberto CAROTENUTO)





Università degli Studi di Napoli

Parthenope

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le attività di verifica svolte dal Servizio Ispettivo previsto dalla legge n. 662 del 1996 e s.m.i.
2. L'attività del Servizio Ispettivo è finalizzata all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope.
3. L'attività di verifica è svolta annualmente sulla base di un controllo a campione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento, ed interessa i professori, i ricercatori ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Art. 2

Finalità

1. L'attività ispettiva è finalizzata alla verifica nei confronti del personale di cui all'art. 1:
 - a) dell'eventuale svolgimento di attività extraistituzionali retribuite non comunicate e/o non autorizzate dall'Università tenuto conto dei Regolamenti nel tempo vigenti per il personale docente, tecnico-amministrativo e dirigente;
 - b) dell'eventuale svolgimento di attività incompatibili con le funzioni e gli interessi dell'Università, nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi o incarichi di cui al D.lgs. 165/2001 e al D.lgs. 39/2013 e da altre disposizioni di legge vigenti;
 - c) dell'eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della domanda di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali;
 - d) dell'osservanza delle disposizioni che riguardano l'iscrizione agli albi professionali per i pubblici dipendenti;
 - e) dell'osservanza delle regole che concernono il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato per il personale tecnico-amministrativo;

Art. 3

Attività ispettiva

1. L'attività ispettiva si svolge in via ordinaria ed in via straordinaria.
2. È attività ordinaria la verifica a campione di cui ai successivi articoli effettuata sul personale dipendente dell'Università Parthenope.
3. È attività straordinaria la verifica effettuata su uno o più soggetti a seguito di segnalazione circostanziata e sottoscritta da parte di persone fisiche, anche se non dipendenti, persone giuridiche, amministrazioni pubbliche, nonché su richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 4

Commissione per il servizio ispettivo - Nomina, composizione, durata

1. La competenza a svolgere le funzioni al Servizio Ispettivo di cui al presente Regolamento è attribuita ad una specifica Commissione composta oltre che dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione, di cui alla legge n. 190/2012, da quattro componenti designati dal C.d.A. di cui tre docenti e uno appartenente al ruolo del personale dirigente e/o al personale tecnico-amministrativo, questi ultimi su proposta del Direttore Generale.
2. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione che designa il Presidente nell'ambito dei componenti appartenenti al ruolo docente ed il Segretario tra i componenti appartenenti al personale Dirigente e/o tecnico amministrativo.
3. La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla nomina ed è rinnovabile una sola volta.
4. Il Presidente svolge funzione di coordinamento delle attività del servizio Ispettivo, presiede al sorteggio del personale da sottoporre a verifica di cui all'art. 5, richiede al personale soggetto a verifica, nei casi di particolare complessità, i chiarimenti necessari all'istruttoria della pratica.
5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

Art. 5

Determinazione del campione di personale da sottoporre a verifica e relativa procedura

1. Il campione annuale del personale la cui attività va sottoposta a verifica è pari al 2% del personale in servizio, con arrotondamento all'unità superiore, appartenenti alle seguenti categorie professionali:
 - a) Professori di I fascia, Professori di II fascia, Ricercatori (anche a tempo determinato);
 - b) Personale dirigente, Personale tecnico amministrativo (categorie B, C, D, EP).
2. Il campione di personale, per ciascuna delle due categorie di cui al comma 1 del presente articolo, ciascuno pari al 2%, è determinato a seguito di estrazione casuale, da tenersi nel mese di febbraio di ogni anno.
3. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e verrà data comunicazione della data della loro effettuazione mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Ateneo.
4. Le verifiche hanno come riferimento temporale l'anno solare precedente quello nel quale è eseguito il sorteggio.

Art. 6

Comunicazione dell'avvio del procedimento ed attività conseguenti

1. Al personale di cui all'art. 5, estratto a sorte, viene data comunicazione dal Segretario della Commissione, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'avvio del procedimento di verifica da condursi da parte della Commissione per il Servizio Ispettivo.
2. I dipendenti interessati alla verifica devono trasmettere alla Commissione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento la seguente documentazione:
 - a) Copia della documentazione fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione stessa) limitatamente alle sezioni riportanti emolumenti da lavoro dipendente e/o autonomo, anche occasionale, e/o d'impresa con allegati, in copia, i documenti (notule, fatture o CUD) attestanti la percezione degli eventuali compensi in essi descritti ad esclusione del CUD rilasciato dall'Ateneo;
 - b) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000 relativa alle attività che hanno prodotto i redditi riportati nella predetta sezione ed alla eventuale iscrizione ad Albi di ordine professionali. Il mancato inoltro, senza giustificato motivo, della documentazione di cui al comma precedente, costituisce illecito disciplinare.

3. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, alle richieste del Servizio Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio. La Commissione, al fine di consentire le opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala tempestivamente i nominativi dei dipendenti inadempienti al Magnifico Rettore o al Direttore Generale secondo le rispettive competenze.

4. La Commissione acquisisce ogni altro elemento di indagine, ivi compresi quelli inerenti all'Anagrafe delle Prestazioni, direttamente dagli Uffici dell'Amministrazione.

5. La Commissione, inoltre, può acquisire documentazione ritenuta utile facendone richiesta:

- a) alle Camere di Commercio, nei confronti di tutto il personale estratto ai fini della verifica delle iscrizioni o meno al Registro delle Imprese;
- b) all'Agenzia delle Entrate, ai fini della verifica della dichiarazione resa circa la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
- c) agli albi professionali, ai fini della verifica della dichiarazione resa circa la non iscrizione ad albi professionali.

6. La Commissione acquisita la documentazione di cui ai precedenti comma ed effettuata la valutazione può precedere ad ulteriori approfondimenti anche mediante audizione degli interessati ove ciò si rendesse necessario al fine di chiarire eventuali aspetti controversi emergenti dai dati in suo possesso.

7. La Commissione deve, comunque, ascoltare il dipendente ove questi ne faccia richiesta all'atto della trasmissione della documentazione.

8. Qualora si rendessero necessari approfondimenti che esulano dalle competenze della Commissione per il Servizio Ispettivo, la Commissione stessa ne darà segnalazione all'Ispettorato alla Funzione Pubblica ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 62, della l. 662/1996.

9. I dipendenti sottoposti a verifica hanno diritto di accedere in prima persona, o per il tramite di soggetti espressamente e formalmente delegati, agli atti riguardanti il procedimento di verifica.

10. La modalità di comunicazione degli atti del procedimento di verifica sono costituite dalla raccomandata con avviso di ricevimento, e se ed in quanto gli interessati ne abbiano specificatamente fornito indicazione, indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 7

Conclusione del Procedimento

1. Il termine del procedimento di verifica è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione di informazioni e di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non

attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa e non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.

2. La Commissione, a conclusione delle verifiche, nel caso in cui riscontri la piena regolarità, procede alla chiusura del procedimento con atto di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato. Qualora, invece, riscontri violazioni agli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, ne dà tempestiva comunicazione all'interessato e trasferisce gli atti al Rettore e al Direttore generale per la valutazione e l'adozione degli atti conseguenti, anche disciplinari. Ne dà, altresì, comunicazione all'Ufficio di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza qualora emergano profili di violazione della normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

3. Con cadenza annuale la Commissione invia al Magnifico Rettore e al Direttore Generale una relazione sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento.

Art. 8

Privacy

1. L'attività di controllo e verifica del Servizio Ispettivo sono svolte nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e il Responsabile del trattamento dei dati è la Commissione per il Servizio Ispettivo.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo del relativo decreto rettorale di emanazione.